

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

- Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative -

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 6 marzo 2013 (G.U. n. 66 del 19.03.2013), ha individuato i criteri e le modalità secondo cui le società di mutuo soccorso sono iscritte nell'apposita sezione delle imprese sociali del registro delle imprese, fissando al **19 novembre 2013** (entro sei mesi dalla pubblicazione) il termine per effettuare i relativi adempimenti.

La disciplina delle società di mutuo soccorso (legge 15 aprile 1886 n. 3818), modificata ed integrata dall'art. 23 del decreto legge 179/2012 (convertito nella legge 221/2012), prevede che le stesse siano iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del registro imprese e nell'apposita sezione dell'Albo delle cooperative.

L'art. 4 del predetto decreto ministeriale prevede che:

1. *Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione di cui all'art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte d'ufficio alla sezione di cui all'art. 1, comma 1, presentando una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la predetta conformità, sottoscritta da un amministratore della società.*

2. *Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione di cui all'art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato non risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, presentano all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di cui all'art. 1, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto riformato in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 3818.*

3. *Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto e non iscritte nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, presentano all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di cui all'art. 1, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della ridetta legge n. 3818. Qualora le società di mutuo soccorso non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l'ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificare l'assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.*

Pertanto, il decreto stabilisce un termine per adempiere (19 novembre 2013) per le iscrizioni relative alle sole società di mutuo soccorso indicate ai punti 2 e 3.

Si segnala, infine, che alla domanda presentata dalle società di mutuo soccorso indicate ai punti 2 e 3 deve essere allegata anche una dichiarazione riassuntiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da un amministratore della società, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina.